GARA EUROPEA, A PROCEDURA APERTA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E GESTIONE DEL CICLO SANZIONATORIO - CIG BD888DA486

FAQ N. 2 DEL 12.11.2026

Q: 1. In riferimento a quanto riportato nel Capitolato all'Art. 1.3.1: Fornitura, installazione e attivazione dei sistemi: "I sistemi potranno integrare filmati video per facilitare la redazione dei verbali da parte degli Agenti di Polizia Provinciale."; all' Art. 1.3.1 Sezione "Requisiti minimi dei dispositivi": "h) Possibilità di generare filmati video delle sessioni di rilevamento. " nonché all' Art. 1.4.1: Specifiche tecniche e modalità di esecuzione del servizio di rilevazione elettronica della velocità: "i singoli sistemi di rilevamento potranno altresì integrare un filmato video dell'intera sessione di rilevamento che consenta in maniera inequivocabile di valutare i singoli transiti, il numero (ovvero la quantità di veicoli transitati nel periodo oggetti di redazione del verbale di funzionalità) e la relativa classificazione dei veicoli, si premette che per il rilevamento delle violazioni dell'art. 142 del Codice della Strada non è necessaria la documentazione video e che non tutti i dispositivi attualmente omologati presentano tale funzionalità, si chiede di precisare se la funzione di rilevamento video sia da intendersi a pena di esclusione o unicamente quale funzione accessoria. Inoltre, in merito a tale richiesta si ravvisano criticità in caso di ripresa di soggetti estranei alla violazione. Se nel filmato compaiono terzi non direttamente coinvolti nell'infrazione (pedoni, passeggeri, targhe di altri veicoli in transito o proprietari di fondi o immobili prospicienti), si pongono rilevanti problematiche giuridiche: principio di minimizzazione e pertinenza dei dati (art. 5 GDPR).

R: Si conferma che la funzionalità video prevista dal Capitolato Tecnico deve intendersi quale funzionalità accessoria e integrativa rispetto alla rilevazione fotografica, quest'ultima costituente la documentazione prevista per l'accertamento delle infrazioni.
Il Capitolato prevede, infatti, che i sistemi possano integrare filmati video per facilitare la redazione dei verbali da parte degli Agenti di Polizia Provinciale e contempla, tra i requisiti dei dispositivi, la possibilità di generare filmati video delle sessioni di rilevamento.
Pertanto, non è richiesto che il filmato video costituisca, di per sé, elemento necessario per l'accertamento di ciascuna violazione, né che la conservazione del filmato integrale sia condizione per la validità dell'accertamento.
Resta fermo che, qualora la soluzione tecnica offerta preveda la generazione e/o conservazione di filmati, il relativo trattamento dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e dei principi di pertinenza, minimizzazione e limitazione della conservazione, nonché delle prescrizioni impartite dalla Stazione Appaltante.

Q: 2. Con riferimento anche al Disciplinare, par. 18.1, criterio 4.1 "Pianificazione e tempi di avvio delle attività", pag. 56, si chiede di chiarire quali attività debbano intendersi ricomprese nella "piena attivazione" entro il termine offerto. Nello specifico, si chiede di chiarire I termini di attivazione dei vari servizi in quanto il Capitolato Tecnico, par. 3.2, pag. 34, prevede 30 giorni dal verbale di consegna, mentre il par. 1.4.2, pag. 26, ammette una sospensione fino a 60 giorni per via della migrazione.

R: Il termine ordinario previsto dal Capitolato per la messa in esercizio delle postazioni già individuate decorre dal verbale di consegna del servizio ed è pari a 30 giorni.
Per le postazioni ancora da individuare/autorizzare, il termine di 30 giorni decorre invece dalla comunicazione del Direttore dell'Esecuzione contenente l'indicazione della localizzazione e della disponibilità del sito. Entro tale termine devono essere effettuati il posizionamento,

l’installazione, la configurazione, il collaudo e la piena messa in esercizio dello strumento, nonché le attività e i servizi conseguenti previsti dal Capitolato.
Il periodo di sospensione fino a un massimo di 60 giorni previsto dal paragrafo relativo alla migrazione dati costituisce specifica e circoscritta fattispecie riferita alle attività di migrazione, e non modifica né proroga, in via generale, i termini di 30 giorni previsti per l’attivazione delle postazioni e dei servizi secondo le specifiche disposizioni del Capitolato.
La sospensione connessa alla migrazione dovrà pertanto essere intesa esclusivamente nei limiti e alle condizioni espressamente previste dal Capitolato.

3. Con riferimento al Disciplinare, par. 18.1, sub-criterio 2.2, pag. 54, che richiama "siti già attrezzati messi a disposizione dalla Stazione Appaltante" e fa decorrere i tempi dal rilascio del nulla osta e dell'ordinanza dell'Ente, si chiede di chiarire: a) se nelle postazioni già autorizzate siano presenti sostegni e/o punti di alimentazione utilizzabili; b) se il termine di 30 giorni previsto dal Capitolato Tecnico, par. 3.2, pag. 34, decorra dal verbale di consegna oppure dal rilascio dei predetti nulla osta e ordinanza.

R: Le postazioni già autorizzate devono intendersi quali postazioni per le quali è già disponibile il presupposto autorizzativo, oltre che il punto di erogazione dell’energia elettrica. Non deve presumersi che presso le medesime siano presenti infrastrutture di proprietà o nella disponibilità dell’aggiudicatario.
Il Capitolato pone infatti a carico dell’aggiudicatario la fornitura, l’installazione e l’attivazione degli strumenti, prevedendo per le postazioni già individuate la relativa messa in esercizio entro 30 giorni dal verbale di consegna del servizio.
Si precisa, inoltre, con riferimento al sub-criterio dell’Offerta Tecnica 2.2.) *“Installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli strumenti di rilevazione”*, riportato nel Disciplinare di gara, che: ai fini della valutazione delle modalità di installazione iniziale degli strumenti di rilevazione e della relativa tempistica prevista, il calcolo dei giorni, che dovrà essere espresso in giorni naturali e consecutivi, deve intendersi decorrente dal verbale di consegna del servizio, in conformità alle tempistiche indicate sia nel Capitolato Tecnico che nel Disciplinare di gara.

4. Con riferimento al Capitolato Tecnico, par. 1.4.2, "Stampa, imbustamento e consegna al vettore di postalizzazione", pag. 17, si chiede di confermare che le spese postali e di notifica degli atti notificati in forma cartacea sul territorio nazionale, consegnati al vettore prescelto dall'Ente, restino a carico dell'Ente e non siano ricomprese nel corrispettivo unitario per atto.

R: Si conferma che per quanto riguarda le spese di postalizzazione e di notificazione sul territorio nazionale, le stesse non risultano espressamente poste a carico dell'aggiudicatario dal Capitolato e, pertanto, non devono intendersi comprese nel corrispettivo.
Resta fermo quanto espressamente previsto per le notificazioni all'estero, per le quali il Capitolato pone a carico dell'aggiudicatario le relative spese postali e quelle propedeutiche alla notificazione.

5. Con riferimento al Capitolato Tecnico, par. 1.2, pag. 4, e par. 1.3.2, pag. 5, che includono nell'appalto la riscossione coattiva, e alla Tabella 1, pag. 6, che indica la "predisposizione ruoli", si chiede di confermare che la prestazione richiesta consista nella predisposizione dei flussi e delle liste di carico per l'iscrizione a ruolo e nel relativo supporto, restando esclusa l'attività di riscossione coattiva in senso proprio, che non trova specifica remunerazione tra i corrispettivi dell'appalto.

R: Si conferma che la prestazione richiesta consiste nella predisposizione dei flussi e delle liste di carico per l'iscrizione al ruolo e nel relativo supporto, restando esclusa l'attività di riscossione coattiva in senso proprio.

6. Con riferimento al Capitolato Tecnico, par. 1.4.1, pag. 14, che prevede l'attivazione del servizio di assistenza entro 10 ore e la sostituzione entro 48 ore dalla chiamata, si chiede di chiarire se tali termini siano da computare in ore solari consecutive o in ore lavorative.

R: I termini di 10 ore e 48 ore previsti dal Capitolato non sono qualificati come ore lavorative. Pertanto devono essere considerati quali ore consecutive decorrenti dalla chiamata, e quindi come termini temporali continuativi.
In particolare, il servizio di assistenza deve attivarsi entro massimo 10 ore dalla chiamata e, qualora la riparazione non sia possibile, la sostituzione dell'apparecchiatura deve essere effettuata entro massimo 48 ore dalla chiamata. Il termine è considerato rispettato ove, allo spirare dello stesso, sia concretamente ripristinata l'operatività dell'apparecchiatura.

7. Con riferimento al Capitolato Tecnico, par. 1.4.2, "Assistenza tecnica e help desk", pag. 22, si chiede di confermare che il termine di 60 minuti entro cui le richieste devono essere "evase" sia riferito alla presa in carico della richiesta e non alla risoluzione definitiva del problema segnalato.

R: Il termine di 60 minuti previsto dal Capitolato decorre dall'inoltro della richiesta di assistenza.
La prescrizione stabilisce che le richieste debbano essere evase entro massimo 60 minuti dall'inoltro delle stesse.
Il termine deve pertanto essere riferito alla presa in carico e gestione della richiesta da parte del servizio di Help Desk e non può essere interpretato come termine generalizzato per la definitiva risoluzione di qualsiasi problematica, indipendentemente dalla sua complessità.
Resta fermo l'obbligo dell'aggiudicatario di garantire, in relazione alla natura della problematica, l'assistenza e gli interventi necessari al ripristino della piena funzionalità del sistema nei termini previsti dal Capitolato.

8. Con riferimento al Capitolato Tecnico, par. 1.3.2, pag. 11, e par. 1.4.2, pag. 24, che richiedono una unità di front office per almeno 30 ore settimanali, e al par. 3.5, pag. 37, che indica una risorsa uscente con monte ore di 25 ore settimanali, si chiede di confermare che il piano di assorbimento possa prevedere l'incremento del monte ore della risorsa assorbita fino al minimo richiesto.

R: Si conferma che il servizio di front office dovrà essere assicurato con un impegno non inferiore a 30 ore settimanali.
La presenza, presso l'operatore economico uscente, di una risorsa attualmente impiegata per 25 ore settimanali costituisce elemento rilevante ai fini dell'applicazione della clausola sociale, ma non determina una riduzione del monte ore minimo richiesto dal Capitolato per il servizio di front office. Il Capitolato indica infatti espressamente la presenza di una risorsa dell'operatore uscente con impiego di 25 ore settimanali.
Pertanto, l'eventuale progetto di assorbimento dovrà essere organizzato in modo tale da garantire comunque il minimo di 30 ore settimanali richiesto per il servizio di front office, nel rispetto della disciplina applicabile alla clausola sociale e delle condizioni contrattuali del personale interessato.

9. Con riferimento al Capitolato Tecnico, par. 1.4.2, "Gestione attività pregressa e migrazione dati", pag. 26, si chiede di indicare il software gestionale attualmente in uso, il formato in cui saranno resi disponibili la base dati e l'archivio documentale, e una stima dei volumi (numero di verbali e dimensione dell'archivio immagini) oggetto di migrazione.

R: Il Capitolato Tecnico non individua espressamente il nome commerciale o il produttore del software attualmente in uso.
Il Capitolato stabilisce che l'aggiudicatario dovrà effettuare, prima dell'attivazione del servizio e a proprie spese, la conversione della base dati, comprensiva dell'archivio documentale contenente immagini, documenti associati ai verbali e PEC inviate per la notifica dal software attualmente in uso, rendendo tali dati disponibili nel nuovo gestionale.
A tele scopo si forniscono le seguenti informazioni:

- annualità interessate: settembre 2025 - dicembre 2026;
- numero stimato dei verbali da trasferire: circa 13.000;
- contenuti da trasferire: anagrafiche, notifiche, pagamenti, ruoli e ricorsi, con i relativi documenti e immagini;
- la consistenza dell'archivio documentale non è ad oggi stimabile con ragionevole precisione;
- formato dei dati e dei documenti: prevalentemente file con estensione .pak.

Si precisa che la migrazione è finalizzata esclusivamente alla consultazione dello storico.
Dovranno pertanto essere garantiti la ricerca, la visualizzazione e il recupero dei dati e dei documenti trasferiti, mantenendo la corretta associazione degli allegati ai rispettivi verbali.
Non è richiesta la prosecuzione della gestione operativa dei procedimenti pregressi.

10. Con riferimento al Disciplinare, par. 16, lett. a) e b), pagg. 45-46, si chiede di confermare che il cronoprogramma a corredo dell'Allegato 7, così come le schede tecniche a corredo della Sezione 2, non siano computati nel limite massimo di 15 facciate della Relazione Illustrativa.

R: Si rinvia ai paragrafi 16 e 18.1 del Disciplinare: il limite di 15 facciate riguarda la Relazione Illustrativa, mentre le schede tecniche della Sezione 2 e il cronoprogramma sono esclusi dal computo.

11. In riferimento a quanto riportato a pag 16 del Capitolato nel par. 1.4.2 si chiede di indicare quali siano (con marca e modello) i sitemi alternativi di rilevamento indicati (palmari, penne ottiche, dispositivi di rilevamento, etc.)

R: Il Capitolato non prescrive né individua specifici marchi, modelli o produttori di sistemi alternativi di rilevamento.
I riferimenti a palmari, penne ottiche e dispositivi di rilevamento devono pertanto intendersi quali esempi delle possibili fonti di acquisizione dei dati.
La soluzione proposta dall'operatore economico dovrà garantire le funzionalità richieste dal Capitolato, ivi compresa la possibilità di acquisire dati provenienti da supporto cartaceo, flussi e/o sistemi alternativi di rilevamento, nonché l'acquisizione automatica delle infrazioni elevate su strada mediante terminali, palmari o altre unità mobili.
Non è quindi richiesta l'adozione di uno specifico dispositivo o modello.

12. Si chiede di chiarire chi sia attualmente l'intermediario PagoPA per i sistemi di pagamento della Provincia come riportato a pagina 20 del Capitolato.

R: L'attuale intermediario PagoPa per i sistemi di pagamento della provincia di Mantova è My Pay Lombardia.

13. In relazione al "supporto per la gestione del contenzioso" pag. 25 del capitolato si chiede tassativamente di indicare il volume storico degli ultimi tre anni dei ricorsi al Prefetto e al GdP, al fine di poter permettere la corretta formulazione dell'offerta economica essendo questa attività non remunerata a misura.

R: Anno 2023 n.114 ricorsi;
Anno 2024 n.73 ricorsi;
Anno 2025 n.114 ricorsi;
Anno 2026 n.49 ricorsi;

Precisazione finale

I presenti chiarimenti devono intendersi resi esclusivamente al fine di esplicitare la corretta interpretazione delle prescrizioni già contenute negli atti di gara e non comportano modifiche alle condizioni, ai requisiti, agli obblighi o ai termini stabiliti dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare di gara, che rimangono integralmente confermati per quanto non espressamente chiarito.

FAQ N. 1 DEL 03.11.2026

Q: Con riferimento al paragrafo 6.4, si chiede se il possesso del requisito esperienziale possa essere dimostrato:

- **dal raggruppamento "nel complesso" e quindi anche nel caso in cui uno dei due partecipanti al raggruppamento abbia eseguito contratti relativi al servizio principale e l'altro contratti relativi al servizio secondario**
- **oppure non possa essere dimostrato dal raggruppamento nel complesso, essendo richiesto che ciascuna impresa partecipante al raggruppamento abbia eseguito almeno un contratto avente come oggetto unitario sia il servizio principale che quello secondario, ovvero che la mandataria o la mandante abbia eseguito entrambi i contratti richiesti aventi ad oggetto sempre i due servizi, principale e secondario.**

R: In risposta al quesito si conferma che il requisito di capacità tecnica e professionale, richiesto al paragrafo 6.3 del Disciplinare di gara, per la partecipazione alla gara consiste, più precisamente nell'esecuzione di n.2 servizi analoghi di cui n. 1 "servizio di supporto per la gestione globale delle attività inerenti al processo sanzionatorio amministrativo" e n. 1 "servizio di noleggio e manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi elettronici di rilevazione della velocità"; entrambi i suddetti servizi devono essere stati eseguiti per un importo minimo, ciascuno, pari ad € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) considerata l'infrazionabilità del requisito in parola.

Pertanto, in caso di partecipazione alla gara in raggruppamento temporaneo, tali servizi, uno riferito alla prestazione principale e l'altro riferito alla prestazione secondaria potranno essere stati svolti entrambi dalla sola mandataria o dalla sola mandante oppure potranno essere stati svolti distintamente dalla mandataria e dalla mandante.